



Studio Notarile Associato
MAZZA - PASQUINI
Via Dalmazia, 29 - 00198 Roma
Tel. 068411956 - Fax 068554074
E Mail: mazzapasquini@notariato.it

Repertorio n. 1663

Raccolta n. 1105

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore dieci e minuti quindici

14 giugno 2018 - ore 10.15

In Roma, nel mio studio.

A richiesta dell'infradetto Amministratore Unico della società:

"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata" (in forma abbreviata **"C.S.P. - S.R.L."**), **società unipersonale**, con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di **Roma al numero 14105271002**, anche di codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM-1497137 (di seguito *breviter*, anche, la **"Società"**);

io sottoscritta **Mariangela Pasquini**, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovata ove sopra alla detta ora e al detto giorno, onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea della suddetta Società.

Sono presenti:

- **dE LEVA Francesco**, nato a Roma (RM) il 23 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale, nella sua qualità di **Amministratore Unico** della detta Società, oltre che, ai soli fini dell'accettazione della carica di cui alla successiva deliberazione lettera d), in proprio, come tale residente a Roma (RM), Viale Pola n. 31, codice fiscale: DLV FNC 62S23 H501J, cittadino italiano;

e, altresì, ai soli fini dell'accettazione della medesima carica di cui alla successiva deliberazione lettera d):

- **DEGLI EFFETTI Pietro**, nato a Roma il 16 dicembre 1972 e residente a Castelnuovo di Porto (Roma), Via Marcantonio Colonna n. 42, codice fiscale: DGL PTR 72T16 H501C, cittadino italiano;

- **MEGNA Vittoriana**, nata a Lecce (LE) il 21 agosto 1966, residente in Roma (RM), Via della Scrofa n. 22, codice fiscale: MGN VTR 66M61 E506R, cittadina italiana.

Di detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, il dott. **dE LEVA Francesco** assume la presidenza dell'Assemblea a norma di legge e di statuto e dà atto di aver personalmente constatato ed accertato:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per questi luogo, giorno ed ora;

- che è presente esso Amministratore Unico;

- che del capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è presente l'intero portato dal socio unico

"COMUNE DI CIVITAVECCHIA", con sede in Civitavecchia, Piazza-

REGISTRATO

PRESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI ROMA 5

IN DATA 18 giugno 2018

AL N. 8464

SERIE 1T

VERSATI € 200,00=

le Pietro Guglielmotti n. 7, codice fiscale: 02700960582;
presente in persona del relativo Sindaco **COZZOLINO Antonio**,
nato a Torre del Greco (NA) il 7 luglio 1976, munito dei necessari poteri per quanto *infra* in virtù del disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e giusta deliberazione del relativo Consiglio Comunale n. 51 del 28 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
- che è presente il Sindaco Unico dott. **MASTRANDREA Carlo**, nato a Viterbo (VT) il 12 luglio 1964;
e, pertanto, dichiara la presente Assemblea validamente costituita, **anche in forma totalitaria**, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Istituzione Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina amministratori e determinazione del relativo compenso;
- 3) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe di gestione;
- 4) Modifiche all'art. 19 dello Statuto;
- 5) Variazione sede legale;
- 6) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la discussione sui suindicati argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario adottare le deliberazioni in oggetto, ed in particolare fa presente:

A) che l'Ufficio Servizi Finanziari e Partecipate del Comune di Civitavecchia, socio unico della Società, con proposta di delibera n. 45 del 26 marzo 2018:

«PREMESSO CHE:

- al momento dell'insediamento tutte e 4 le società partecipate del Comune di Civitavecchia costituite dalla holding HCS (servizio idrico e servizi di supporto) e dalle 3 Società Operative Territoriali (SOT) Argo (tpl, sosta a pagamento e servizio rimozioni), Città Pulita (nettezza urbana, verde pubblico, canile) e Ippocrate (farmacie comunali e servizio AEC) erano state poste in liquidazione per l'ingente stock debitorio accumulato negli anni e in parte derivanti dall'operazione di scissione del consorzio di servizi Nuovo Mignone e dalle vecchie società che gestivano i spl, Etruria Servizi ed Etruria Trasporti e Mobilità. L'assetto societario del gruppo prevede la partecipazione al 100% del Comune in HCS e la partecipazione al 100% di HCS in ognuna delle SOT;

- alla fine di un percorso durato 3 anni in cui l'Amministrazione Comunale è riuscita:

. a reperire le risorse (al di fuori della tassazione ordinaria) per il supporto con finanza esterna ai piani di concordato delle società del gruppo HCS;

. a stipulare un accordo sindacale per il contenimento del costo del lavoro al fine di mantenere i livelli occupazionali

ed evitare il ricorso a procedure di mobilità collettiva;

. a creare la nuova società che gestisce i SPL del Comune di Civitavecchia (Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.) il cui organo amministrativo è stato selezionato con evidenza pubblica;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2017 i Servizi Pubblici Locali del Comune di Civitavecchia sono stati affidati alla nuova società interamente partecipata dal Comune Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il cui organo amministrativo è costituito dal solo Amministratore Unico individuato a mezzo evidenza pubblica;

- i servizi affidati alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. constano di 13 linee di business eterogenee tra loro e necessitanti di un ferreo controllo finanziario e gestionale per evitare il ripetersi delle condizioni che hanno portato allo stato di decozione delle società del gruppo HCS;

- grazie allo sforzo dei lavoratori, delle OOSS e dell'Amministrazione, i livelli occupazionali sono stati interamente mantenuti quindi il numero di lavoratori in forza alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. resta pari a poco meno di 400 unità;

- le relazioni industriali e sindacali per un organico così esteso richiedono un fattivo e continuativo impegno per la realizzazione di rapporti con le OOSS che possano costantemente migliorare i rapporti tra azienda e lavoratori al fine di erogare un alto livello di servizio per gli SPL affidati alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;

- il sacrificio richiesto ai lavoratori avrà durata pari a 3 anni, lasso temporale in cui è necessario ottimizzare il funzionamento dell'azienda al fine di poter ammortizzare la fine delle misure previste ed in essere per quanto riguarda il contenimento del costo del lavoro;

VISTI:

- gli artt. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) e 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- la l. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

- la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- il d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novem-

bre 2012, n. 190);

- l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014));

- la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) e 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche);

- la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- l'art. 5 (c. 9 escluso), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- l'art. 4, c. 4, 2° periodo, l. 135/2016;

- il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- il d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- il d.lgs. 100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- l'art. 97 della Costituzione;

- il codice civile;

- lo statuto di questo Comune;

- lo statuto di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.;

- il piano industriale 2017-2021 di detta società;

PRECISATO

- che la presente delibera interessa gli indirizzi di competenza del massimo consesso comunale riferiti a Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., C.F. 14105271002, partecipata in via unipersonale da questo ente locale;

- che trattasi di società ricompresa nell'alveo degli artt. 1 (Oggetto), c. 4; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16 (Società in house), del d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), non sussistendo le circostanze di razionalizzazione di cui all'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) stesso decreto, in collegamento con gli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni,

appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso e 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), d. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- che detta società è al momento retta, sotto il profilo dell'organo amministrativo, da un amministratore unico;

- che detta società persegue l'equilibrio economico - finanziario ai sensi dell'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. fff), del citato d.lgs. 50/2016, in simmetria informativa con l'adottato piano industriale riferito agli esercizi intercorrenti dal 2017 sino a tutto il 2021;

- che trattasi di società multiservizi pubblici locali d'interesse economico generale, più esattamente: 1) servizio di igiene urbana, raccolta differenziata, ritiro dei materiali ingombranti; 2) segnaletica stradale; 3) servizio di cura del verde pubblico; 4) servizio di gestione del canile comunale; 5) servizio di trasporto pubblico locale; 6) servizio scuola-bus; 7) servizio di gestione dei parcheggi a pagamento; 8) servizio di gestione delle aree di sosta attrezzate; 9) servizio rimozione; 10) servizi cimiteriali; 11) servizio di gestione delle farmacie comunali; 12) servizio di assistenza educativa e culturale; 13) servizio di gestione dei bagni pubblici;

PRESO ATTO:

- che l'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 3, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (in breve: TUSPP o TU 2016) recita: «3] L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;

- che gli artt. da 19 a 28 disciplinano l'amministrazione della società e della relativa rappresentanza;

- delle potestà di indirizzo di questo massimo consesso comunale ai sensi dell'art. 42 (Attribuzioni dei consigli), c. 2, lett. m), d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (in breve: TUEL o TU 2000) il quale recita: «2] Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...]; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istitu-

zioni ad esso espressamente riservata dalla legge»;

- delle potestà in capo al Sindaco di questo Comune ai sensi dell'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), c. 8, TU 2000, il quale prevede che: «8] Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni»;

- che con determina dirigenziale n. 1939 del 11.10.2016 è stata avviata una selezione pubblica per l'individuazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 11 comma 3 del TU2016 con particolare riferimento alle figure di consigliere con specifica competenza in materia di controllo di gestione e finanza e di consigliere con specifica competenza in materia di rapporti industriali e gestione del personale. A seguito della suddetta procedura è stato individuato il dott. Francesco de Leva quale amministratore unico.

RAVVISATO:

- che rientrano tra le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tali da giustificare un organo amministrativo collegiale anziché monocratico: 1) l'ampia platea dei servizi pubblici locali d'interesse generale (SIEG) affidati alla società, come sopra illustrato; 2) la densità dell'organico, pari a n. 361 dipendenti; 3) gli obiettivi di piano industriale come approvato dalla deliberazione di Consiglio comunale n.83 del 30/08/2017; 4) gli obiettivi di economicità, efficacia (volumi di attività) e di efficienza (qualità del servizio erogato alla cittadinanza) rappresentata in via esponenziale da questo Consiglio comunale, tra servizi a rete e non, tra servizi a domanda individuale ed a domanda collettiva, tra servizi a tariffa, tra servizi attratti o meno ad una autorità di regolazione;

- che sulla base del dettato dell'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), cc. 3 e 9, TU 2016, in un tutt'uno con l'insieme di motivazioni anzi esposto, è allora ritenuto ragionevole ricorrere ad un organo amministrativo composto da tre componenti piuttosto che da cinque, attribuendo al presidente (cfr. l'art. 11 recante Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, c. 9 lett. «a» TU 2016) tutte le deleghe gestionali ed operative nell'area ad esclusione di controllo di gestione, finanza e controllo analogo;

- che ai sensi del citato art. 11, c. 9, lett. «a», TU 2016, sarà cura dell'organo amministrativo individuare un solo amministratore con deleghe nell'area residuale rispetto alla delega di cui alla linea precedente;

- che ai sensi dell'art. 1 recante Oggetto, c. 3, TU 2016, il citato organo amministrativo potrà individuare, all'interno dell'organo stesso, una figura di procuratore nell'area residuale rispetto alle deleghe di cui alle due linee precedenti;

CONSTATATO:

- che sarà cura del Sindaco stabilire in sede di assemblea dei soci, le relative nomine e ruoli all'interno dell'organo amministrativo collegiale;

- che l'organo amministrativo collegiale sarà costituito entro il 31/05/2018 con durata pari al residuo piano industriale e cioè fino al 31/12/2021;

- che nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6 del TU2016, il compenso massimo e onnicomprensivo, previsto per l'organo amministrativo collegiale, sarà pari al costo sostenuto nel 2013 per tutti gli organi amministrativi del gruppo HCS, riparametrato sulla base dell'art. 4 comma 4 del DL 95/2012 ("il costo annuale sostenuto dagli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivo sostenuto per l'anno 2013"), costituito da una parte fissa ed una parte variabile, così determinate:

. la parte fissa pari al 80% dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra;

. la parte variabile pari al 20% dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra;

tale parte variabile verrà corrisposta solo in caso di produzione di utile per la società e, quantitativamente, sulla base del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi individuati nelle carte utente approvate con il piano industriale. Detta indennità variabile sarà erogata dopo l'approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio di competenza;

- che sarà cura degli organi istituzionali competenti della citata società: 1) dare luogo all'assemblea ordinaria di nomina; 2) provvedere alla determina del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi del Capo V del d.lgs. 39/2013; 3) dare luogo agli adempimenti di cui all'art. 11, c. 3, 2° periodo TU 2016 (vedasi Corte dei conti e struttura presso il MEF); 4) prevedere nella relazione di progetto di bilancio consuntivo l'indennità variabile raggiunta con l'intervento dell'organo di controllo analogo e dell'organo di controllo interno, esponendo nella delibera dell'organo amministrativo di approvazione del progetto di bilancio consuntivo, il rapporto "costi/benefici";

ATTESO:

- che l'atto costitutivo e lo statuto di questa società è stato approvato presente il notaio incaricato il 14/12/2016;

- che il piano industriale per il periodo 2017/2021 è stato approvato dal Consiglio comunale il 30/08/2017 con delibera n.83, dall'assemblea ordinaria dei soci con delibera del 09/10/2017;

RITENUTO necessario, sulla base del nuovo sistema di governance, eliminare il comma 10 dell'art.19 e sostituire il com-

ma 9 dello statuto della CSP S.r.l. con la nuova stesura di seguito indicata: "19.9 Gli amministratori sono revocabili per giusta causa (senza diritto ad indennizzo) secondo le disposizioni riportate nel Codice Civile. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Socio, dal Referente del controllo analogo/Comitato di indirizzo e Controllo Analogo o un grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati non soddisfacente o comunque non sufficiente a garantire il giusto livello di erogazione dei servizi pubblici affidati.";

RITENUTO infine:

- di aver fornito ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;
- congrua e ragionevole la citata misura massima teorica dell'indennità di risultato e relativo riparto diretto proporzionale di cui alle precedenti linee, in armonia sia con il richiamato dettato normativo contenuto nel TU 2016, sia con i principi di «imparzialità» e di «buon andamento» resi solenni dall'art. 97 della Costituzione, in quanto detta misura e mix risultano coerenti sia con lo sforzo di equilibrare un adeguato sistema incentivante (verso un organo che a parità di obiettivi societari risulta ridotto nella densità dei suoi componenti rispetto al massimo di cinque) sia con la (già ricordata) delicata fase di start up, coniugando le abilità gestorie del (ridotto) organo amministrativo collegiale con le risorse disponibili ed i risultati (di economicità, efficacia ed efficienza) attesi;
- come ragionevole e incentivante (alla luce degli obiettivi societari e della complessità dei servizi pubblici locali affidati ai sensi degli artt. 1 (Oggetto), c. 4; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. a); e 16 (Società in house), TU 2016, quanto sopra delineato;
- di tenere presente che l'intero impianto retributivo sarà oggetto di controllo analogo e di verifica da parte dell'organo di controllo interno;
- di ricordare all'organo amministrativo della società di cui trattasi gli obblighi indiretti e diretti (ed in questo caso le collegate sanzioni) di cui all'art. 1 (rispettivamente) c. 587, l. 296/2006, (L.F. 2007) e gli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- di ricordare che le abrogazioni di cui all'art. 27 (Coordiamento con la legislazione vigente), c. 1, lett. e), TU 2016, non interessano gli obblighi in capo ad ogni consigliere di amministrazione circa le dichiarazioni di compatibilità di cui al c. 734, art. 1, L.F. 2007;

ACQUISITI i pareri dei regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento di controllo analogo;
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;»

ha proposto al Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia di deliberare quanto segue:

«1) DI ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

2) DI adottare, ai sensi dell'art. 11, cc. 3 e 9, TU 2016, come sistema di governances di "CSP S.r.l." quello di un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e tenuto conto della selezione pubblica avviata con determina dirigenziale n. 1939 del 11.10.2016, con un presidente con deleghe operative e un vicepresidente che assume tale ruolo solamente in assenza o in caso di impedimento del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, così come sarà cura del legale rappresentante di questo ente locale, in sede di assemblea dei soci, autorizzare il consiglio di amministrazione di "CSP S.r.l." a conferire le suddette deleghe al relativo presidente nonché deleghe ad un solo altro componente dell'organo amministrativo, senza escludere l'ipotesi (ai sensi dell'art. 1, c. 3, stesso TU citato) che quest'ultimo organo possa (per le motivazioni anzidette) attribuire (in via residuale rispetto alle deleghe già attribuite al presidente e ad un solo amministratore) una procura all'altro amministratore;

3) CHE nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6 del TU2016, il compenso massimo e onnicomprensivo, previsto per l'organo amministrativo collegiale, sarà pari al costo sostenuto nel 2013 per tutti gli organi amministrativi del gruppo HCS, riparametrato sulla base dell'art. 4 comma 4 del DL 95/2012 ("il costo annuale sostenuto dagli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivo sostenuto per l'anno 2013"), costituito da una parte fissa ed una parte variabile, così determinate:

. la parte fissa pari al 80% dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra;

. la parte variabile pari al 20% dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra;

tale parte variabile verrà corrisposta solo in caso di produzione di utile per la società e, quantitativamente, sulla base del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi individuati nelle carte utente approvate con il piano

industriale. Detta indennità variabile sarà erogata dopo l'approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio di competenza;

4) DI eliminare, sulla base del nuovo sistema di governance, il comma 10 dell'art.19 e sostituire il comma 9 dello statuto della CSP S.r.l. con la nuova stesura di seguito indicata: "19.9 Gli amministratori sono revocabili per giusta causa (senza diritto ad indennizzo) secondo le disposizioni riportate nel Codice Civile. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Socio, dal Referente del controllo analogo/Comitato di indirizzo e Controllo Analogo o un grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non soddisfacente o comunque non sufficiente a garantire il giusto livello di erogazione dei servizi pubblici affidati.";

5) CHE l'organo amministrativo collegiale sarà costituito entro il 31/05/2018, con durata pari al residuo piano industriale e cioè fino al 31/12/2021;

6) CHE sarà cura degli organi istituzionali competenti della citata società: 1) dare luogo all'assemblea ordinaria di nomina; 2) provvedere alla determina del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi del Capo V del d.lgs. 39/2013; 3) dare luogo agli adempimenti di cui all'art. 11, c. 3, 2° periodo TU 2016 (vedasi Corte dei conti e struttura presso il MEF); 4) prevedere nella relazione di progetto di bilancio consuntivo l'indennità variabile raggiunta con l'intervento dell'organo di controllo analogo e dell'organo di controllo interno, esponendo nella delibera dell'organo amministrativo di approvazione del progetto di bilancio consuntivo, il rapporto "costi/benefici"; 5) perseguire gli impegni presi in sede di accordo sindacale propeudeutico al passaggio del personale sul ripristino, ad ogni dipendente, della giornata di lavoro tolta al fine di realizzare il necessario risparmio sul costo del lavoro, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine indicato nell'accordo. [...]»;

B) che il Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia, con deliberazione n. 51 del 28 maggio 2018 (dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000), ha deliberato di approvare la sopra riportata proposta n. 45 del 26 marzo 2018 dell'Ufficio Servizi Finanziari e Partecipate del Comune di Civitavecchia;

C) che, pertanto, in attuazione della detta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia n. 51 del 28 maggio 2018 si rende necessario procedere (a) all'istituzione, come sistema di governance della Società ed in luogo dell'attuale Amministratore Unico, di un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, con contestuali (i) desi-

gnazione dei relativi componenti, tenendo conto della selezione pubblica avviata con determina dirigenziale n. 1939 dell'11 ottobre 2016, (ii) determinazione della loro durata in carica e del relativo compenso e (iii) autorizzazione al conferimento di deleghe di gestione al Presidente del detto Consiglio di Amministrazione, oltre che ad un solo membro del Consiglio di Amministrazione stesso e, altresì, (b) alla modifica dell'art. 19 del vigente statuto della Società, nel senso di ivi, da un lato, modificare il comma 9 ed, dall'altro lato, eliminare il comma 10;

D) che, al fine di consentire la suddetta istituzione di un Consiglio di Amministrazione, esso Presidente rassegna qui le proprie dimissioni dalla sua attuale carica di Amministratore Unico con effetto dalle ore 00.00 di oggi 14 (quattordici) giugno 2018 (duemiladiciotto);

E) che, oltre quanto sopra, si rende necessario trasferire la sede della Società, nell'ambito del medesimo Comune di Civitavecchia, dall'attuale indirizzo di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 (Casa Comunale) al nuovo indirizzo di Via Terme di Traiano n. 42 (Villa Albani).

Indi l'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e preso atto di quanto sopra -- giusta la sopra citata deliberazione n. 51 del 28 maggio 2018 del Consiglio Comunale del, socio unico, Comune di Civitavecchia -- **con il voto favorevole del socio unico**, espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

a) di **prendere atto delle, qui, intervenute dimissioni** -- con effetto dalle ore 00.00 di oggi 14 (quattordici) giugno 2018 (duemiladiciotto) -- **del dott. dE LEVA Francesco dalla sua attuale carica di Amministratore Unico della Società**, ringraziandolo per l'opera sin qui svolta per la Società e di ratificare espressamente l'operato dallo stesso sin qui svolto;

b) di -- in conformità al disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, commi 1-3 dello statuto della Società -- **affidare l'amministrazione della Società** -- per le ragioni di adeguatezza organizzativa specificamente indicate nella proposta n. 45 del 26 marzo 2018, sopra riportata, approvata con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 maggio 2018, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi pure ivi considerate -- **ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri** con effetto dalle ore 00.01 del 15 (quindici) giugno 2018 (duemiladiciotto);

c) di **determinare la durata in carica del detto Consiglio di Amministrazione** in misura pari al periodo residuo del piano industriale della Società 2017/2021 -- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Civitavecchia n. 83 del 30 agosto 2017 e con deliberazione dell'assemblea della Società del 9 ottobre 2017 -- e pertanto **sino a tutto l'e-**

sercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) ;

precisando, a tal ultimo riguardo, che, al fine di consentirgli la predisposizione dell'ultimo bilancio riferito al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione qui nominato -- in conformità al disposto dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito in Legge n. n. 444/1994 (espressamente richiamato dall'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016) -- potrà restare in carica in regime di *prorogatio* per i quarantacinque giorni successivi;

d) di nominare quali componenti del detto Consiglio di Amministrazione -- tenuto conto della selezione pubblica avviata con determina dirigenziale n. 1939 dell'11 ottobre 2016 e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n.120/2011 espressamente richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. -- i Signori:

. **dott. de LEVA Francesco** (come sopra generalizzato); quale Presidente;

. **dott. DEGLI EFFETTI Pietro** (come sopra generalizzato); quale Vicepresidente;

con la precisazione che -- in conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 20, comma 3, dello statuto della Società -- la carica di Vicepresidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e senza compensi aggiuntivi;

. **avv. MEGNA Vittoriana** (come sopra generalizzata); quale Consigliere;

ciascuno dei quali, qui presente, con la sottoscrizione del presente verbale accetta la carica, con effetto dalle ore 00.01 del 15 (quindici) giugno 2018 (duemiladiciotto), eleggendo domicilio per la carica presso la sede sociale pro tempore della Società, e dichiarando la possidenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto e, altresì, l'insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità, incompatibilità o decadenza a norma di legge o di statuto;

e) di -- in conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 24, comma 1, dello statuto della Società -- **autorizzare il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. de LEVA Francesco, delle deleghe gestionali ed operative nell'area di attività della Società della prestazione dei servizi pubblici locali ad esclusione di controllo di gestione, finanza e controllo analogo, oltre che ad un solo altro membro del medesimo Consiglio di Amministrazione (l'Amministratore Delegato, che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione stesso) nell'area residuale rispetto alle dette deleghe del Presidente** [senza escludere l'ipotesi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016) che il Consiglio di Amministrazione

possa (per le medesime motivazioni che hanno indotto all'adozione di un consiglio di amministrazione) attribuire (in via residuale rispetto alle deleghe già attribuite al Presidente e ad un solo amministratore) una procura all'altro amministratore];

f) di -- nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, salve eventuali modifiche che dovessero rendersi successivamente necessarie per effetto dell'emanazione del detto decreto attuativo e secondo quanto sarà da esso previsto -- **determinare il compenso, massimo e omnicomprensivo, per il testè nominato Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 179.200,00 (centosettantanovemiladuecento virgola zero zero)** [pari al costo sostenuto nel 2013 per tutti gli organi amministrativi del gruppo HCS (di complessivi Euro 224.000,00), riparametrato sulla base dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 ("il costo annuale sostenuto dagli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivo sostenuto per l'anno 2013")], **e di stabilire che esso sia suddiviso in una parte fissa ed una parte variabile determinate come segue:**

. una parte fissa di complessivi Euro 143.360,00 (centoquarantatremilatrecentosessanta virgola zero zero) [pari al 80% (ottanta per cento) dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra];

. una parte variabile di complessivi Euro 35.840,00 (trentacinquemilaottocentoquaranta virgola zero zero) [pari al 20% (venti per cento) dell'importo ottenuto dalla riparametrazione di cui sopra];

parte variabile che (i) verrà corrisposta solo in caso di produzione di utile per la Società e, quantitativamente, sulla base del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi individuati nelle carte utente approvate con il piano industriale e (ii) sarà erogata dopo l'approvazione assembleare del bilancio dell'esercizio di competenza;

g) di, considerate le deleghe previste, come sopra, in attribuzione ed in proporzione ad esse, **ripartire il suddetto compenso, massimo e omnicomprensivo, di complessivi Euro 179.200,00 (centosettantanovemiladuecento virgola zero zero) tra i tre membri del Consiglio di Amministrazione come segue:**
quanto al corrente esercizio 2018

- per il Presidente:

parte fissa: Euro 90.860,00 (novantamilaottocentosessanta virgola zero zero), comprensivi degli Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento virgola zero zero) già maturati dal medesimo dott. dE LEVA Francesco quale compenso per la sua carica di Amministratore Unico nel corso del corrente anno 2018;

parte variabile: Euro 11.946,67 (undicimilanovecentoquaranta-

sei virgola sessantasette);

- per l'Amministratore Delegato (nominando):

parte fissa: Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero);

parte variabile: Euro 11.946,67 (undicimilanovecentoquarantasei virgola sessantasette);;

- per il Consigliere:

parte fissa: Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento virgola zero zero);

parte variabile: Euro 11.946,66 (undicimilanovecentoquarantasei virgola sessantasei);

quanto agli esercizi successivi:

- per il Presidente:

. parte fissa: Euro 83.360,00 (ottantatremilatrecentosessanta virgola zero zero);

. parte variabile: 11.946,67 (undicimilanovecentoquarantasei virgola sessantasette);

- per l'Amministratore Delegato (nominando):

. parte fissa: Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);

. parte variabile: 11.946,67 (undicimilanovecentoquarantasei virgola sessantasette);

- per il Consigliere:

. parte fissa: Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

. parte variabile: 11.946,66 (undicimilanovecentoquarantasei virgola sessantasei);

h) di -- sulla base del nuovo sistema di *governance* adottato e vista l'individuazione dei relativi componenti sulla base di selezione pubblica -- **modificare l'art. 19 del vigente statuto della Società, nel senso di ivi:**

- sostituire il relativo comma 9 (punto 19.9.), che assume il seguente tenore letterale:

"19.9. Gli amministratori sono revocabili per giusta causa (senza diritto ad indennizzo) secondo le disposizioni riportate nel Codice Civile. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Socio, dal Referente del controllo analogo/Comitato di indirizzo e Controllo Analogo o un grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non soddisfacente o comunque non sufficiente a garantire il giusto livello di erogazione dei servizi pubblici affidati."; e

- eliminare il relativo (ultimo) comma 10 (punto 19.10);

i) di approvare il nuovo testo dell'art. 19 dello statuto della Società, come sopra modificato; statuto il cui testo integrale, nella sua redazione aggiornata, si trascrive in calce al presente atto ai fini di cui all'art. 2436, ultimo comma, c.c.;

l) di dare atto che sarà cura dell'organo amministrativo della Società procedere agli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, alla

trasmissione della qui assunta deliberazione di nomina di un Consiglio di Amministrazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 nonché alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016;

m) di trasferire la sede della Società, nell'ambito del medesimo Comune di Civitavecchia, dall'attuale indirizzo di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 (casa comunale) al nuovo indirizzo di Via Terme di Traiano n. 42 (Villa Albani).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti cinque (h. 11.05).

STATUTO DELLA

"CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata *in house* denominata "**CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata**", in forma abbreviata: "**C.S.P. - S.R.L.**" con socio unico il Comune di Civitavecchia.

1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere o rilievo tipografico e formare oggetto di *design*.

1.3. Le norme statutarie di cui *infra*, nella parte in cui derogano all'ordinaria disciplina delle società di capitali di cui al codice civile, trovano la propria ragione nella circostanza che la Società è una società "*in house*", come tale a capitale interamente pubblico ed avente ad oggetto la gestione, in affidamento diretto, di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico socio esclusivo, al fine di garantirne l'unitarietà. Come tale, altresì, la Società è soggetta ad un controllo da parte dell'ente pubblico esclusivo titolare del relativo capitale sociale analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi, esercitando quest'ultimo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società, nonché è destinata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla (di seguito, anche, semplicemente "**Ente Pubblico**"); il tutto come meglio in appresso.

1.4. Il detto controllo analogo ed il relativo vincolo di delegazione interorganica si esprimono nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione e tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, la regolazione e la gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico

socio, che affida i Servizi Pubblici Locali, effettua sulla Società il controllo strategico e del bilancio preventivo e consuntivo nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa, attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche competenze.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Civitavecchia (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2.2. I soci possono istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e dipendenze.

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

4.1. La Società ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la Società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali e di pubblica utilità in genere a favore del Comune di Civitavecchia nell'ambito del territorio di competenza dello stesso, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.

4.2. In particolare, tra gli altri, la Società ha ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indicati:

A) Esercizio, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali;

- fognatura;

- depurazione delle acque reflue ad uso civile e industriale;

- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori di reti e impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari;

- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle reti e delle infrastrutture, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, propria o di terzi;

- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale;
- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.
- la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

B) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

- trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, incluso il servizio pubblico autofilotranviario, sotterraneo e ferroviario di persone e cose;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento stazione - porto/aeroporto, servizi sostitutivi delle FS o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo.
- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione.
- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli, sistemi integrati di controllo del traffico, gestio-

ne del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;

-progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere e infrastrutture connesse al trasporto in genere;

-programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;

-manutenzione e gestione della illuminazione pubblica; [da verificare con dirigenti comune]

-vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;

-fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli autobus;

-ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.

C) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

-raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

-spazzamento e lavaggio viario;

-manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo urbano;

-gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per il controllo obbligatorio delle caldaie;

-servizi cimiteriali;

-gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche;

- servizio di gestione del canile comunale;

- servizio di bagni pubblici a pagamento;

-altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legislazione vigente;

-gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;

-gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti;

-raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, imballaggi in genere ecc, anche porta a porta, e loro commercializzazione;

-lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi;

-la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue;

-la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi;

-realizzazione e gestione di impianti di riciclaggio, recupero, inertizzazione, compostaggio, cogenerazione, ammasso, deposito, innocuizzazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, fanghi, depurazione delle acque e dei fiumi, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni tecniche e commerciali inerenti e connesse a tali servizi e attività;

D) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi ine-

renti al settore socio - sanitario costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

-Dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici e attività complementari;

-tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;

- le attività inerenti l'assistenza educativa culturale;

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti, la Società potrà realizzare gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento degli impianti e delle dotazioni nonché gli interventi di ristrutturazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi di valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali degli impianti e delle dotazioni destinati al servizio pubblico concesse in uso dal socio.

4.4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra nonché potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'attività sociale, purché necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che la stessa deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4.5. Fermo quanto sopra, la Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fidejussioni per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare per quanto concerne le c.d. attività riservate, e purché tutte tali operazioni non costituiscano attività prevalente della Società.

4.6. La Società opera nel campo dei Servizi Pubblici Locali ai sensi delle disposizioni comunitarie e delle leggi nazionali e regionali tempo per tempo vigenti ed essendo chiamata a svolgere servizi pubblici e di utilità sociale è tenuta ad operare nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,

economicità e trasparenza.

4.7. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali, potendo anche partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.

4.8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle notizie inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Per tutta la durata della Società la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento).

5.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, *ivi* compresi beni in natura e crediti, inclusa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

5.4. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5.5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento del capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla relativa decisione di aumento del capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, c.c. possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 6

6.1. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

6.2. I soci possono, tuttavia, decidere che le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Articolo 7

7.1. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi, sono liberamente trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici e purchè con il trasferimento non si alte-

rino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte del Comune di Civitavecchia di Servizi Pubblici Locali.

7.2. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.3. Il trasferimento di partecipazioni eseguito in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto 7.1. ovvero eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, non ha effetto nei confronti della Società, in guisa che l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

7.4. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni a soggetti pubblici già soci ovvero a soggetti pubblici terzi dovrà comunicare per iscritto la propria offerta all'Organo Amministrativo, mediante apposita *denuntiatio* contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

La *denuntiatio* può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione.

L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della *denuntiatio*, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; la detta dichiarazione può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio* (nel caso di raccomandata cartacea, entro il detto termine di trenta giorni essa deve essere consegnata alle poste);

b) l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti; la detta comunicazione deve essere effettuata entro 15

(quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) e può essere redatta e spedita con le medesime modalità della *denuntiatio*.

7.5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

7.7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta di concludere il futuro contratto di trasferimento della partecipazione stessa ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, si intenderà concluso il relativo contratto preliminare di trasferimento della partecipazione ai sensi dell'articolo 1351 c.c. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la data di stipulazione del contratto definitivo di trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.8. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire la totalità della partecipazione all'acquirente indicato nella *denuntiatio*; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione, potrà trasferire la relativa parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.9. Tutte le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano applicazione anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà.

7.10. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi non possono essere offerte in garanzia né in godimento.

7.11. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse è richiesto il gradimento unanime degli altri soci.

A tal fine, una volta decorso inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo

dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'Organo Amministrativo, che dovrà trasmetterla al socio.

Qualora, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

Salva l'ipotesi di silenzio-assenso di cui al precedente capoverso, in caso di mancata concessione del gradimento il socio che intende alienare la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società a norma di legge e di statuto.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 8

8.1. Il recesso è ammesso nei casi previsti dal codice civile.

8.2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'Organo Amministrativo presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

8.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

8.4. Salva diversa inderogabile disposizione di legge, il recesso produce i suoi effetti una volta intervenuto il rimborso della relativa partecipazione.

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società i seguenti:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo.

In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato a componenti degli organi sociali.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9

9.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori ed il relativo compenso, nonché l'eventuale nomina di direttori generali, amministrativi e tecnici, con determinazione dei relativi compiti e attribuzioni e del relativo compenso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, del Sindaco Unico ovvero dei membri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e/o la nomina del Revisore nonché e la determinazione del relativo compenso;
- 4) le modificazioni del presente Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9.3. Sono, inoltre, come consentito dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:

- 1) *budget* di esercizio;
- 2) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) annui, salvo che si tratti di:
 - 2.a) operazioni e contratti già previsti nel *budget* di cui al precedente numero 1);
 - 2.b) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito;
 - 2.c) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche, etc.
- 3) criteri generali per la formulazione delle tariffe, ove non già determinati a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
- 5) l'assunzione di prestiti/mutui non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
- 6) acquisto e presa in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
- 7) alienazione o concessione in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
- 8) acquisto o presa in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
- 9) alienazione o concessione in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), eccettuati quelli già preventiva-

mente autorizzati in sede di *budget*;

- 10) acquisti di partecipazioni societarie e simili;
- 11) alienazione, totale o parziale, di partecipazioni societarie e simili;
- 12) piani annuali/pluriennali di assunzione e di riduzione di personale;
- 13) piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
- 14) prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali;
- 15) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);
- 16) su ogni altro argomento che l'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, ovvero **il** Soggetto incaricato del Controllo Analogo ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.

9.4. Per le decisioni ed operazioni suindicate, pertanto, l'Organo Amministrativo non può procedere in assenza della previa autorizzazione dei soci.

9.5. Le decisioni dei soci suindicate sono assunte nel rispetto del disposto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e degli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti, e costituiscono, insieme a quanto previsto nei successivi Articoli 30 e 31, esplicazione dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, da parte dell'ente pubblico socio, analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi.

Articolo 10

10.1. Le decisioni dei soci possono essere assunte:

- a) mediante deliberazione assembleare,
- b) sulla base di consultazione scritta;
- c) mediante consenso espresso per iscritto.

10.2. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ferme diverse maggioranze di legge per singole ipotesi.

10.3. Nell'ipotesi di decisioni dei soci assunte sulla base di consultazione scritta o mediante consenso per iscritto, tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 11

11.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo della consultazione scritta, dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, che astenuti o contrari.

11.2. Detto documento deve essere sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nel domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla Società e annotato nell'eventuale libro soci.

11.3. Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sull'eventuale Libro delle decisioni dei Soci.

11.4. La suddetta comunicazione a ciascun socio sarà del pari considerata effettuata, laddove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Articolo 12

12.1. Quando per le decisioni dei soci sia adottato il metodo del consenso espresso per iscritto, esso avverrà mediante la redazione di un documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

12.2. Tale documento dovrà essere trasmesso in copia a tutti i soci, i quali dovranno restituirlo alla Società con l'indicazione del voto e/o dell'astensione e/o della contrarietà, dell'eventuale motivazione ed altresì con la sottoscrizione del socio.

Articolo 13

13.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la relativa adunanza.

13.2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica) con conferma di ricezione.

13.3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti all'ordine del giorno; potrà essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, purché non nel medesimo giorno della prima.

13.4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

Articolo 14

14.1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno degli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti; oppure, in caso di mancanza, alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

14.3. Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

14.4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 15

15.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Articolo 16

16.1. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

16.2. L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

17.1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le deliberazioni per le quali sia richiesto a norma di legge un diverso *quorum* deliberativo.

17.2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

Articolo 18

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 19

19.1. La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina e nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, da:

1) un Amministratore Unico;

2) un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina e scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

19.2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete alla decisione dei soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. Per la prima volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo.

19.3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci ed anche a persone giuridiche od enti in genere.

19.4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

19.5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

19.6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

Tutto quanto sopra in materia di rimborso e compenso purchè nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

19.7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa espressa decisione dei soci.

19.8. Gli amministratori sono rieleggibili.

19.9. Gli amministratori sono revocabili per giusta causa (senza diritto ad indennizzo) secondo le disposizioni riportate nel Codice Civile. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Socio, dal Referente del controllo analogo/Comitato di indirizzo e Controllo Analogo o un grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati non soddisfacente o comunque non sufficiente a garantire il giusto livello di erogazione dei servizi pubblici affidati.

Articolo 20

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dai soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

20.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20.3. I soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione possono nominare un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 la detta carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento ad esso di compensi aggiuntivi.

Articolo 21

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

21.3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tut-

ti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente Articolo 16.1. per le analoghe adunanze dell'Assemblea dei soci.

21.6. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

21.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge ovvero in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 22

22.1. A meno che l'adozione del metodo collegiale non sia richiesta dalla legge o dallo Statuto ovvero da uno o più amministratori, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 2475, comma 4, c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

22.2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta, oltre che ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, a tutti

i componenti dell'Organo Amministrativo, i quali, se intendono esprimere voto favorevole o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla Società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come astensione.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.

22.3. Ove si adotti il metodo della decisione mediante il consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla Società nel termine in cui al successivo capoverso, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto

dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 10 (dieci) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di 10 (dieci) giorni. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.

22.4. Le decisioni degli amministratori mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

23.1. Fermo l'esercizio del controllo analogo di cui ai successivi Articoli 30 e 31 del presente Statuto e fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 c.c. e dal precedente Articolo 9 del presente Statuto, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, che può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.2. L'Organo Amministrativo trasmette al Soggetto incaricato del Controllo Analogo:

(a) con cadenza trimestrale:

- una situazione economica e finanziaria della Società (c.d. trimestrale), con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*;
- *reports* economici suddivisi per centri di costo analitici (settore di attività);
- *reports* sui flussi di liquidità;

(b) con cadenza annuale:

- *reports* con i dati utilizzati per l'applicazione delle Tariffe dell'utenza;
- l'elenco aggregato degli acquisti dei beni, servizi e lavori elencando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modificazioni del regolamento degli acquisti;

nonché, semestralmente,

- un bilancio infrannuale della Società, con particolare evidenza degli scostamenti rispetto al *budget*.

L'Organo Amministrativo, inoltre, riferisce con apposita relazione trimestrale al Soggetto incaricato del Controllo Analogico sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue eventuali controllate e, comunque, riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'Organo Amministrativo e/o Direttori e/o Dirigenti della Società abbiano un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dal Soggetto incaricato del Controllo Analogico, rendendo tempestiva e analitica motivazione in ordine a tali scostamenti.

Articolo 24

24.1. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato fissando le relative attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

24.2. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire con precisione i limiti delle relative deleghe, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega.

24.3. L'amministratore delegato ha l'obbligo di riferire ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Controllo della Società.

24.4. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione come determinato dalla Assemblea. E', tuttavia, ammessa una differente distribuzione tra i diversi membri del Consiglio di Amministrazione del detto compenso complessivo in relazione alle deleghe attribuite.

24.5. Non sono delegabili le materie riservate alla decisione dei soci ai sensi del precedente Articolo 9.

24.6. Non sono, inoltre, delegabili le materie elencate nell'articolo 2475, ultimo comma, c.c.

24.7. L'Organo Amministrativo può nominare institori o procuratori, per singoli affari o per categorie di affari e per il compimento di determinati atti stabilendone i poteri.

Articolo 25

L'Organo Amministrativo è tenuto a controllare la qualità dei servizi pubblici locali erogati dalla Società mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti e, in particolare, a tal fine, è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi pubblici locali erogati.

Articolo 26

L'Organo Amministrativo provvede alla stipula della Carta della Qualità dei Servizi, per ciascuno dei servizi gestiti, conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 ("Qualità dei servizi pubblici"), nonché conformemente alle linee guida contenute nell'accordo in conferenza unificata del 26 settembre 2013 e all'articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Articolo 27

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, adotta - se ritenuto necessario - regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione della Società.

In particolare, tra gli altri, possono essere disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:

- a) Appalti, forniture, servizi, spese in economia;
- b) Modalità di assunzione e regolamentazione del personale;
- c) Modalità di accesso agli atti aziendali;
- d) Ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione societaria, se ritenuto opportuno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 28

28.1. La rappresentanza generale della Società, sostanziale e processuale, spetta:

- all'Amministratore Unico; o
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato; la firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente.

28.2. La rappresentanza sociale altresì spetta:

- all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega;
- ai direttori generali ed agli institori, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con decisione dell'Organo Amministrativo, ai quali essa sarà attribuita nelle forme di legge da colui cui spetta la rappresentanza organica della società;
- ai procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari, cui essa sarà attribuita, previa decisione dell'Organo Amministrativo, da uno dei soggetti di cui sopra, nei limiti del proprio potere di rappresentanza, nelle forme di legge.

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 29

29.1. In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 l'Assemblea nomina in ogni caso un Organo di Controllo o un Revisore.

29.2. L'Organo di Controllo svolge funzioni di controllo interno della società.

29.2.1. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'appo-

sito registro.

29.2.2. L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della relativa nomina.

29.2.3. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

29.3. Il Revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della Società.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA'

Articolo 30

30.1. Come già precisato al precedente Articolo 1, l'affidamento diretto in favore della Società di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico o degli enti pubblici socio/i esclusivo/i presuppone e comporta la soggezione della Società stessa ad un controllo, da parte del/i detto/i ente/i pubblico/i, analogo a quello da quest'ultimo/i esercitato sui propri servizi.

Il detto controllo analogo è esercitato dai seguenti soggetti:

- dall'Assemblea dei soci, per le decisioni ed operazioni di cui al precedente Articolo 9.3. per le quali è prevista dal medesimo Articolo 9.3. la previa autorizzazione assembleare;
- dal Soggetto incaricato del Controllo Analogo, di cui al presente Articolo 30, per le operazioni e con le modalità di cui al successivo Articolo 31; al medesimo Soggetto incaricato del Controllo Analogo spetta, altresì, la vigilanza sull'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo della Società, delle decisioni dell'Assemblea dei soci di cui sopra. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo è costituito dal/i Dirigente/i dell'Ufficio Controllo Analogo del/degli ente/ pubblico/i socio/i *pro tempore*.

30.2. Trattandosi di attività istituzionale dell'Ente Locale socio, attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto incaricato del Controllo Analogo, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

Articolo 31

31.1. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo svolge attività di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società come precisato nel successivo articolo.

31.2. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo e controllo e negli statuti delle predette società.

31.3. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo - fermi restando i principi generali che governano il funzionamento

delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario - esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari - con esclusione dell'Organo di Controllo della Società con cui si confronta ai sensi del successivo punto 31.8. del presente articolo - ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale.

31.4. In particolare, il Soggetto incaricato del Controllo Analogo ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo della Società.

31.5. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, la cui assenza (o violazione) è fonte di responsabilità per gli amministratori, sui seguenti atti predisposti dall'Organo Amministrativo della Società:

- a) corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità amministrative);
- b) schemi dei contratti di servizio con i soci e successive modifiche e integrazioni;
- c) la macro-organizzazione aziendale.

31.6. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e, a tal fine, formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui *reports* gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dall'Organo Amministrativo della Società.

31.7. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo formula:

- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;
- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo;
- parere in ordine alla nomina e alla revoca del/i responsabile/i delle funzioni di *internal auditing* e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori.

31.8. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo:

- si confronta con l'Organo di Controllo della Società e con il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, nonché con l'Or-

ganismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001;

- in occasione delle assemblee dei soci riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;

- informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche;

31.9. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo può chiedere all'Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività e può formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore congiunto o disgiunto dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

31.10. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo, nell'ipotesi in cui ravvisi scostamenti rispetto alla programmazione e/o agli indirizzi approvati ovvero laddove l'Organo Amministrativo non provveda a fornire le informazioni richieste, potrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità stabilite al precedente Articolo 13, per gli opportuni provvedimenti.

31.11. L'attività del Soggetto incaricato del Controllo Analogo è esercitata nel rispetto del disposto degli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrano i relativi presupposti.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 32

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni; in questo ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala nella relazione sulla gestione (o, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 33

La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 34

La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla

legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai Componenti, i quali a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà ed a quella dell'Assemblea, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio, alle ore undici e minuti cinque (h. 11.05).

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia.

Consta di fogli venti per pagine trentanove fin qui.

FIRMATO:

FRANCESCO dE LEVA

PIETRO DEGLI EFFETTI

VITTORIANA MEGNA

MARIANGELA PASQUINI Notaio (sigillo)